

Publicato il 23/08/2017

N. 00802/2017 REG.PROV.COLL.  
N. 00298/2017 REG.RIC.  
N. 00394/2017 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 298 del 2017, proposto da:

Npo Sistemi Srl in proprio e quale Mandataria del Costituendo Rti con Service Trade Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Albanese, Giuseppe Chinaglia, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppe Chinaglia in Mestre, via Pescheria Vecchia, 1;

*contro*

Citta' Metropolitana di Venezia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Roberto Chiaia, Katia Maretto, Roberta Brusegan, con domicilio eletto presso la sede della stessa in Mestre Venezia, via Forte Marghera 191;

*nei confronti di*

Arslogica Sistemi S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Creuso, Nicola De Zan,

con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R.;

Project Informatica S.r.l. non costituita in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 394 del 2017, proposto da:  
Project Informatica S.r.l., Alfa Telematica S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Sala, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;

*contro*

Citta' Metropolitana di Venezia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Roberto Chiaia, Katia Maretto, Roberta Brusegan, con domicilio eletto presso la propria sede in Mestre Venezia, via Forte Marghera 191;

*nei confronti di*

Arslogica Sistemi Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Creuso, Nicola De Zan, Edoardo Furlan, con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R.;

Npo Sistemi Srl in proprio e quale Mandataria del Costituendo Rti con Service Trade Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Albanese, Giuseppe Chinaglia, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppe Chinaglia in Mestre, via Pescheria Vecchia, 1;

*quanto al ricorso n. 298 del 2017:*

per l'annullamento

1. della determinazione del Dirigente dei Servizi Informativi della Città metropolitana di Venezia n. 395 dell'8 febbraio 2017, prot. n. 10700, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura di affidamento per “la fornitura di servizi, supporto ed

assistenza tecnica al sistema informatico della Città metropolitana di Venezia” alla società ArsLogica Sistemi S.r.l.;

2. della graduatoria risultante all'esito delle operazioni di gara;
  3. della nota del 9 febbraio 2017 con la quale è stata trasmessa all'odierna ricorrente la comunicazione di aggiudicazione definitiva della procedura di gara, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 76, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
  4. del verbale del 25 gennaio 2017 concernente il sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta economica presentata dalla società ArsLogica Sistemi S.r.l., poi risultata aggiudicataria della procedura di gara;
  5. di tutti gli atti della Città metropolitana di Venezia e della Commissione giudicatrice nella parte in cui non hanno rilevato la mancanza dei requisiti tecnici professionali nell'offerta presentata da ArsLogica Sistemi S.r.l. e, per l'effetto, non hanno disposto l'esclusione della medesima dalla procedura di gara;
  6. per quanto occorrer possa, del Bando di gara, del Disciplinare di gara, del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, se ed in quanto lesivi degli interessi delle odierne ricorrenti;
  7. di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o consequenziale e/o, comunque, connesso, ancorché, allo stato, ignoto alle ricorrenti, ivi compresa la nota del 9 marzo 2017 con la quale è stata respinta la richiesta di intervento in autotutela presentata dalle odierne ricorrenti in data 7 marzo 2017;
- e per la dichiarazione d'inefficacia, nullità, annullamento, decadenza del contratto eventualmente stipulato medio tempore tra la Città metropolitana di Venezia e la società ArsLogica Sistemi S.r.l.;

nonché per la condanna della Città metropolitana di Venezia al risarcimento del danno in forma specifica mediante il rifacimento della graduatoria di gara e la conseguente aggiudicazione della procedura in favore del RTI NPO Sistemi S.r.l. - Service Trade S.p.A.. ovvero al risarcimento del danno per equivalente nella misura che verrà determinata in corso di causa o, comunque, liquidata in via equitativa..

quanto al ricorso n. 394 del 2017:

per l'annullamento,

a) della Determinazione n. 395/2017 del 8/2/2017 del Dirigente dei sistemi informativi della Città Metropolitana di Venezia avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE A ARSLOGICA SISTEMI SRL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA INFORMATICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA, PER UN CORRISPETTIVO DI 560.370,70 EURO. CIG 673948709”, comunicato alla ricorrente nella stessa data 9/2/2017;

b) per quanto necessario della comunicazione della Città Metropolitana di Venezia del 22/3/2017 di rigetto dell'istanza di autotutela presentata dalle ricorrenti il 20/3/2017;

c) nonché, con riserva di motivi aggiunti, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche non conosciuto;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12\4\2017:

per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari:

a) della Determinazione n. 395/2017 del 8/2/2017 del Dirigente dei sistemi informativi della Città Metropolitana di Venezia avente ad

oggetto “APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE A ARSLOGICA SISTEMI SRL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA INFORMATICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA, PER UN CORRISPETTIVO DI 560.370,70 EURO. CIG 673948709”, comunicato alla ricorrente nella stessa data 9/2/2017;

b) per quanto necessario della comunicazione della Città Metropolitana di Venezia del 22/3/2017 di rigetto dell'istanza di autotutela presentata dalle ricorrenti il 20/3/2017;

c) nonché, con riserva di motivi aggiunti, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche non conosciuto;

d) nonché per la dichiarazione d'inefficacia del contratto;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città' Metropolitana di Venezia e di Arslogica Sistemi S.r.l. e di Npo Sistemi Srl in proprio e quale Mandataria del Costituendo Rti con Service Trade Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2017 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, GU/S S169 del 2 settembre 2016, la Città metropolitana di

Venezia indiceva una procedura di affidamento per *“la fornitura di servizi, supporto ed assistenza tecnica al sistema informatico della Città metropolitana di Venezia”*.

Si trattava, nello specifico, di una procedura di gara aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; dell’importo complessivo pari ad € 633.880,00, iva esclusa; della durata di 18 mesi, con opzione di rinnovo e proroga.

Con determinazione n. 395 dell’8 febbraio 2017 a firma del Dirigente dei Servizi Informativi della Città Metropolitana di Venezia, la gara veniva definitivamente aggiudicata ad ArsLogica Sistemi che aveva riportato il punteggio di 98,40. Seconda classificata risultava la Project Informatica S.r.l. per il costituendo RTI con Alfa Telematica S.r.l. di Vicenza con 95,15 punti, e terza la NPO Sistemi S.r.l. per il costituendo RTI con Service Trade S.p.A. con 94,99 punti.

Tale esito della gara è stato contestato, con un primo ricorso, dalla terza classificata, NPO, con ricorso iscritto al n di R.G. 298/2017, e con un successivo ricorso, iscritto al n. di R.G. 394/2017, comprensivo di motivi aggiunti, dalle seconde classificate Project Informatica s.r.l. e Alfa Telematica.

Entrambe le parti ricorrenti hanno contestato principalmente la mancata comprova, da parte dell’aggiudicataria, del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dal disciplinare di gara, in particolare, in tema di organico aziendale e relative figure professionali, avendo l’aggiudicataria ampiamente fatto ricorso a diversi consulenti esterni, peraltro, a dire delle stesse ricorrenti, sulla base di accordi temporanei ed incerti ovvero, in alcuni casi, sulla base

di semplici manifestazioni di disponibilità contenute in messaggi di posta elettronica.

Sono state sollevate diverse eccezioni preliminari in entrambi i ricorsi dalle parti ivi costitutesi.

In particolare e fra l'altro, nel ricorso n. 298/2017 è stata sollevata dalla Città Metropolitana e da Arsologica l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per difetto d'interesse, interesse che NPO deriva dal rifacimento della graduatoria in seguito all'esclusione di Arsologica, che le garantirebbe il primo posto con un punteggio di 97,80 punti a fronte dei 97,67 da riconoscersi a Project Informatica.

Tale ricalcolo, tuttavia, secondo le altre parti costituite, sarebbe impedito dalla regola del "blocco della graduatoria" fissata dall'art. 95 comma 15 del D.lgs. n. 50/2016 secondo cui *"ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte"*.

Di qui la mancanza d'interesse di NPO, terza graduata.

Nell'ambito del ricorso n. 394/2017 è stata invece sollevata in via preliminare, dalla Città Metropolitana e da Arsologica, fra le altre, l'eccezione d'irricevibilità per tardività del ricorso, in quanto portato alla notifica il 1° aprile 2017 oltre il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione avvenuta il 9 febbraio 2017, non potendo rilevare la circostanza che la ricorrente fosse venuta a conoscenza degli elementi di illegittimità dell'aggiudicazione solo in occasione dell'accesso agli atti verificatosi il 3 marzo 2017.

In sede cautelare è stata accolta la sola istanza della Project Informatica – Alfa Telematica, con ordinanza resa all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 19 aprile 2017.

In vista dell'udienza di discussione in entrambi i ricorsi le parti hanno depositato documenti, memorie conclusive e di replica.

All'udienza del 19 luglio 2017, all'esito della discussione, entrambi i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

## DIRITTO

I ricorsi possono essere riuniti, vertendo tra le medesime parti ed essendo diretti avverso il medesimo provvedimento di aggiudicazione.

### 1. *Ricorso 298/2017.*

L'eccezione preliminare d'inammissibilità per difetto d'interesse sopra illustrata è fondata per le ragioni che seguono.

NPO contesta l'ammissione della prima classificata (Arslogica), senza muovere alcuna contestazione nei confronti della seconda classificata (Project), giustificando il proprio interesse al ricorso sulla base del fatto che dall'esclusione dell'aggiudicataria Arslogica discenderebbe una modificazione nell'attribuzione dei punteggi alle restanti due concorrenti (NPO e a.t.i. Project), che a sua volta comporterebbe una variazione della graduatoria in senso favorevole alla ricorrente NPO, la quale risulterebbe la prima classificata della nuova graduatoria.

Ritiene il Collegio che, come eccepito dalle altre parti, tale preteso ricalcolo sia precluso dal disposto dell'art. 95, comma 15 del D.lgs. n. 50/2016 sopra riportato, che ha fissato la regola della immodificabilità della graduatoria e della irrilevanza delle

sopravvenienze (pure se determinate da vicende giudiziarie) ai fini del calcolo di medie nelle procedure delle pubbliche gare.

Tale regola, di portata generale, come si evince dalla sua collocazione nell'art. 95 "*criteri di aggiudicazione dell'appalto*", ed estesa ad ogni possibile variazione successiva alla fase di ammissione delle offerte ed anche a qualunque ragione di esclusione dedotta in giudizio, è pienamente applicabile alla fattispecie in questione dove, in base all'art. 12 del disciplinare, le formule utilizzate per il calcolo dei punteggi da attribuire alle offerte, sia tecnica che economica, contemplano l'utilizzo di medie (rispettivamente, delle valutazioni dei commissari e dei valori delle offerte dei concorrenti); proprio il ricalcolo di tali medie, una volta esclusa l'offerta di Arsologica, consentirebbe ad NPO di superare Project.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato formatasi sotto il vigore dell'art. 38, comma 2 bis, del D.lgs. n. 163/2016, di identica portata letterale, non ha ravvisato l'esistenza di contrasti di tale disposizione con i principi costituzionali affermati dagli artt. 24 e 113 Cost. sulla indefettibilità della tutela giurisdizionale e sulla impossibilità che tale tutela sia «*esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione*», giudicando non irragionevole la scelta del legislatore di rendere irrilevanti ai fini della graduatoria le sopravvenienze successive alla fase procedimentale riguardante l'ammissione, la regolarizzazione o l'esclusione delle offerte, e ciò anche sulla base della considerazione per cui: "tanto il calcolo della media delle offerte quanto la determinazione della soglia di anomalia attengono a dati convenzionali, sicché il legislatore, nell'esercizio della proprie scelte discrezionali, ben può circoscrivere gli elementi rilevanti per la definizione di entrambe le grandezze, nello specifico negando

rilevanza alle sopravvenienze cui la norma in questione ha avuto riguardo. In altri termini, la nuova norma disconosce in radice qualunque forma di protezione giuridica per l'interesse sostanziale dell'impresa che prospetti la necessità della rinnovazione di una fase del procedimento, in quanto il legislatore ha posto la regola della irrilevanza di alcune sopravvenienze, per rendere più stabili gli esiti finali del procedimento ed evitare che – anche ipoteticamente – possano esservi iniziative distorsive della leale concorrenza tra le imprese” (Cons. St. sez. VI, n. 2609/2015).

Anche di recente il Consiglio di Stato ha ritenuto che “l’innovativo principio di cui all’articolo 39 del decreto-legge n. 90 del 2014 (che ha introdotto il nuovo comma 2-*bis* dell’ambito dell’articolo 38 del previgente ‘Codice dei contratti’) *assuma* valenza generale mirando all’obiettivo (probabilmente opinabile, ma costituente esercizio di *interpositio legislatoris* in via di principio insuscettibile di scrutinio in sede giudiziale) di assicurare stabilità agli esiti finali dei procedimenti di gara. La consapevole scelta del Legislatore del 2014 è stata nel senso di assicurare preminenza all’interesse alla conservazione degli atti di gara, nonostante la successiva esclusione di taluno dei concorrenti e nonostante l’evidente rischio che, nelle more della partecipazione comunque avvenuta in punto di fatto, la permanenza in gara del concorrente in seguito escluso abbia sortito taluni effetti in punto di determinazione delle medie o delle soglie di anomalia” (Cons. St. sez. V n. 847/2017).

Il Collegio ritiene di condividere tali considerazioni attinenti alla *ratio* della norma in questione e alla sua compatibilità con le norme Costituzionali in tema di effettività della tutela, non ravvisando tuttavia necessario, al contrario di quanto ritenuto dalle suddette

pronunce, al fine di conferire una piena conformità a Costituzione alla norma in questione, garantire, al concorrente che avrebbe tratto un'*utilitas* dal ricalcolo delle medie, una residua tutela risarcitoria.

Ciò in quanto, con la norma in esame, comportante la cristallizzazione della graduatoria, il legislatore - non irragionevolmente - ha inteso escludere qualsiasi tipo di protezione all'interesse del terzo classificato derivante dalla riapertura della fase di gara costituita (in questo caso) dal ricalcolo delle medie, ritenendo dunque sacrificabile la tutela di un interesse, che - si ribadisce - si manifesta solo in un momento successivo rispetto all'esclusione dell'aggiudicatario, a fronte di interessi ritenuti di maggiore rilievo, costituiti dalla celerità delle procedure di gara, dalla deflazione del contenzioso e dalla certezza del risultato della valutazione delle offerte, che il legislatore ha voluto assicurare rispetto a giudizi instaurati in maniera strumentale da concorrenti non posizionatisi immediatamente alle spalle dell'aggiudicatario.

Viceversa, sarebbe del tutto arbitrario, in quanto non previsto da alcuna norma, e comunque irragionevole, chiamare l'amministrazione a rispondere in via risarcitoria per un comportamento lecito, non venendo in questione alcuna violazione della disciplina sugli appalti pubblici, essendo, anzi, proprio la norma esaminata che, per le esigenze di speditezza sopra ricordate, giunge a sacrificare l'interesse del concorrente che avrebbe potuto beneficiare dell'appalto in seguito al ricalcolo delle medie o della soglia di anomalia. Cosicché l'amministrazione, da un lato non potrebbe intervenire sull'esito della gara, sostituendo l'aggiudicatario con il ricorrente, dall'altro sarebbe costretta a risarcire i danni al soggetto che non ha potuto conseguire l'aggiudicazione.

Ciò peraltro a fronte di una chiara propensione del codice del processo amministrativo per la tutela in forma specifica in materia di appalti.

In conclusione, il Collegio ritiene che in simili casi, la tutela risarcitoria debba essere esclusa, senza che ciò comprometta la ragionevolezza e la compatibilità con i principi costituzionali sopra ricordati della regola di cui al comma 15 dell'art. 95 in esame, frutto di un ragionevole bilanciamento di opposti interessi effettuato dal legislatore.

Pertanto, il ricorso presentato da NPO deve essere dichiarato inammissibile per difetto d'interesse e la domanda risarcitoria deve essere respinta.

## *2. Ricorso 394/2017.*

Per quanto riguarda il ricorso proposto dalla Project Informatica insieme alla Alfa Telematica, risulta invece fondata l'eccezione d'irricevibilità per tardività formulata dalla Città Metropolitana e da Arsologica.

Infatti, il ricorso in esame è stato notificato all'Amministrazione e alla controinteressata solo in data 1° aprile 2017, mentre la comunicazione di aggiudicazione risale al 9 febbraio 2017.

Ebbene, ai sensi dell'art. 120, comma 5, c.p.a., il ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva di appalto pubblico deve essere proposto nel termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 79 D.lgs. n. 163/2006 (oggi disciplinata dall'art. 76, d.lgs. 50/2016).

La giurisprudenza ha chiarito che la comunicazione della decisione di aggiudicazione da parte della stazione appaltante al concorrente escluso fa decorrere il relativo termine d'impugnazione anche per

tutte le irregolarità asseritamente commesse in precedenza (Corte di Giustizia UE, Sez. V, 8 maggio 2014, C-161/13, § 45 secondo cui «*in applicazione del principio della certezza del diritto, in caso di irregolarità asseritamente commesse prima della decisione di aggiudicazione dell'appalto, un offerente è legittimato a proporre un ricorso di annullamento contro la decisione di aggiudicazione soltanto entro il termine specifico previsto a tal fine dal diritto nazionale, salvo espressa disposizione del diritto nazionale a garanzia di tale diritto di ricorso, conformemente al diritto dell'Unione*») non registrandosi in tale ipotesi nessun deficit di tutela, giacché tutte le eventuali illegittimità del provvedimento o del procedimento possono essere adeguatamente eccepite con la proposizione dei motivi aggiunti (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. V, 13 marzo 2014, n. 1250 e Cons. Stato, Sez. V, 7 novembre 2012 n. 5645).

Secondo un consolidato orientamento, del resto, la piena conoscenza del provvedimento, da cui decorrono i termini per impugnare, è integrata dalla cognizione dei suoi elementi essenziali, del suo contenuto dispositivo e della sua lesività rispetto agli interessi del ricorrente, senza che sia necessaria la completa acquisizione di tutti gli atti del procedimento e del contenuto integrale della determinazione conclusiva, salva la facoltà di proporre motivi aggiunti ove l'accesso agli atti abbia consentito di acquisire conoscenza di ulteriori profili d'illegittimità dell'atto impugnato.

Sulla base di tali considerazioni, se ne deve trarre che nel caso in esame non possa assumere rilevanza il momento in cui la parte ricorrente ha avuto accesso agli atti di gara, al fine di stabilire la decorrenza del termine per impugnare, tanto più che l'art. 76 del d.lgs. 50/2016, a differenza del precedente art. 79 del d.lgs. n. 163/2006, non prevede una procedimentalizzazione dell'accesso agli

atti di gara e dei tempi entro cui tale accesso è consentito, anzi le relative disposizioni sono state consapevolmente eliminate, per cui il termine di 30 giorni previsto dall'art. 120, comma 5, c.p.a. deve decorrere dal momento della comunicazione prevista dall'art. 76, senza necessità della indicazione delle caratteristiche e dei vantaggi dell'offerta selezionata, o della trasmissione dei verbali di gara o di altre informazioni, le quali sono effettuate solo su richiesta dell'offerente interessato.

Diversamente opinando – ovvero facendo decorrere il termine per impugnare l'aggiudicazione definitiva dal momento in cui la parte interessata ha avuto concreto accesso a tutti gli atti di gara – si creerebbe il grave inconveniente di rendere “mobile” ed incerto il *dies a quo* per la proposizione del ricorso in una materia di rilevante interesse pubblico, qual è quella degli appalti, in cui il legislatore, introducendo un rito accelerato connotato da marcati tratti di marcata specialità (impossibilità di impugnare gli atti con ricorso straordinario al Capo dello Stato; dimidiazione di tutti i termini processuali; svolgimento e definizione del giudizio improntati alla massima celerità; fissazione a breve dell'udienza di merito anche in caso di rigetto dell'istanza cautelare), ha manifestato chiaramente la necessità di privilegiare le esigenze di una sollecita definizione del giudizio rispetto alle esigenze delle parti di disporre di adeguati spazi di difesa e del giudice di adeguata conoscenza della *res deducta* (in questo senso cfr. il precedente di questo T.A.R., III sez. n. 1357/2016 e la giurisprudenza ivi citata).

Anche in tal caso, dunque non si pongono dubbi di costituzionalità delle norme coinvolte, trattandosi di una scelta, non irragionevole del legislatore, che nel bilanciamento fra contrapposti interessi ha

preferito tutelare maggiormente quello alla celerità dello svolgimento delle gare per l'affidamento di appalti pubblici.

D'altro canto anche il Consiglio di Stato sembra orientato in questo senso, avendo affermato in una recente sentenza che: “la diversa interpretazione che fissi la decorrenza al momento in cui è conosciuto il vizio che in ipotesi inficia l'aggiudicazione, e che pure possa costituire l'unico vizio, all'esito dell'accesso ai sensi del comma 5-*quater* del medesimo art. 79, renderebbe mutevole e in definitiva incerto il momento in cui gli atti di gara siano divenuti inoppugnabili, e dunque il momento in cui l'esito di questa possa ritenersi consolidato. Da questa notazione emerge come una simile ricostruzione non possa essere accettata, per via dell'elevato tasso di incertezza sulle procedure di affidamento di contratti pubbliche che essa produrrebbe, ed a tutela del quale è posto il termine a pena di decadenza per proporre il ricorso giurisdizionale” (Cons. St., V sez. n. 1953/2017).

Pertanto, non può valere ad escludere la tardività del ricorso proposto oltre il suddetto termine di trenta giorni la circostanza per cui il vizio del provvedimento di aggiudicazione sia stato individuato dal ricorrente soltanto in esito all'accesso degli atti e documenti di gara.

A rafforzamento di quanto detto si consideri anche che l'indefinita posticipazione del termine per proporre ricorso renderebbe di fatto inapplicabile il termine di *stand still* previsto dall'art. 32, comma 9, D.lgs. n.50/2016, dovendo il termine di trentacinque giorni per la stipula del contratto essere posticipato rispetto all'evasione di tutte le richieste di accesso.

Le considerazioni che precedono inducono, pertanto, il Collegio a ritenere che il termine di impugnazione di cui all'art. 120, comma 5, c.p.a. decorra dalla data di conoscenza dell'aggiudicazione e non dalla data di effettiva conoscenza dei vizi, con conseguente irricevibilità del gravame.

Si rileva, in ogni caso, che, nella fattispecie in esame, la ricorrente ben avrebbe potuto ottenere le informazioni relative alla composizione dell'organico aziendale della controinteressata, per confrontarle con quanto da quest'ultima dichiarato in sede di gara, anche attraverso una visura camerale, o comunque con altri strumenti diversi dall'accesso agli atti, il che le avrebbe consentito di impostare un primo motivo d'impugnazione dell'aggiudicazione. A ciò si aggiunga che al momento in cui la ricorrente ha avuto accesso agli atti (3 marzo), aveva a disposizione ancora otto giorni per proporre ricorso, che appaiono sufficienti per articolare anche una sola censura, considerato che nel periodo anteriore compreso tra il 9 febbraio e il 3 marzo la ricorrente aveva comunque avuto il tempo per prepararsi ad avviare un contenzioso dinanzi il T.A.R. .

3. Quanto alle spese, queste, relativamente al ricorso n. 298 /2017 seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, mentre, considerate le oscillazioni giurisprudenziali riguardo alla questione trattata, possono essere compensate quelle relative al ricorso n. 394/2017.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti,

Li riunisce;

Dichiara inammissibile il ricorso n.298/2017 e respinge la domanda risarcitoria;

Dichiara irricevibile il ricorso n. 394/2017;

Condanna la parte ricorrente nel ricorso 298/2017 a rimborsare le spese di lite alle altre parti costituite che si liquidano per ciascuna di esse in € 1.000,00 oltre oneri accessori;

Compensa le spese di lite nel ricorso 394/2017.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Pietro De Berardinis, Consigliere

Nicola Fenicia, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Nicola Fenicia**

**IL PRESIDENTE**  
**Maurizio Nicolosi**

**IL SEGRETARIO**